

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITÀ

Titolo I - Denominazione, sede, scopo, durata.

Art. 1 - Denominazione

La denominazione dell'Associazione è "Associazione Italiana Cultura Qualità", rappresentabile mediante la sigla -AICQ-.

Art. 2 - Sede

La sede legale dell'Associazione è fissata in Milano.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha carattere culturale, non ha finalità di lucro, è apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha lo scopo di rappresentare gli Enti associati con voce unitaria su scala nazionale e internazionale nonché di favorire la loro sinergia finalizzata alla migliore cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni di promozione, in Italia e all'estero, dello studio, dello sviluppo e dell'applicazione della cultura gestionale e delle metodologie per la Qualità delle organizzazioni, dei prodotti e dei servizi e per la Qualità della vita nelle città e nelle comunità sostenibili.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione coordina gli scambi di progetti e di informazioni tra gli Enti Associati aderenti, che sono pienamente indipendenti e autonomi funzionalmente ed economicamente, al fine di:

- assicurare un'immagine unitaria e un'identità culturale comune;
- prevenire ed evitare che le iniziative culturali, le pubblicazioni e le attività formative promosse dagli Enti associati siano tra loro in concorrenza;
- mantenere armonicamente attivi i Comitati e i Settori istituiti presso gli Enti associati, in modo che le loro attività non risultino in sovrapposizione;
- concordare le quote associative in modo che vengano egualmente applicate in ogni pertinente area territoriale.

L'Associazione può assumere partecipazioni e interessenze in società o enti terzi se funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali previste dal presente articolo e comunque non in via prevalente rispetto all'attività non lucrativa esercitata.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II - Soci dell'Associazione

Art. 5 - Soci (nel seguito denominati Enti Associati)

L'Associazione è una Federazione di Associazioni Territoriali denominate Enti Associati che antepongono nella rispettiva denominazione la sigla AICQ nel rispetto del Regolamento per l'uso del marchio AICQ che è loro patrimonio comune.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Enti Associati le Associazioni Territoriali per la Cultura della Qualità formalmente costituite, autonome e indipendenti, con giurisdizione su una o più regioni italiane.

L'iscrizione quale Ente Associato e il conseguente versamento delle quote associative denominate "contributo federale" sono impegnativi per l'anno o frazione di anno solare decorrente dalla data di ammissione.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fintanto che l'Ente Associato non presenti formale atto di dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

Ogni Ente Associato è tenuto ad accettare e rispettare il presente Statuto, il Regolamento e il Codice Deontologico nonché a versare, per ogni anno solare, la quota di associazione la cui entità viene stabilita annualmente dall'Assemblea degli Enti Associati.

Art. 6 - Cessazione da Ente Associato

La qualifica di Ente Associato può cessare:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per radiazione nel caso di Enti Associati che abbiano gravemente contravvenuto agli obblighi dello Statuto, del Regolamento o del Codice Deontologico.

La cessazione della qualifica di Ente Associato per i motivi indicati alle lettere a), b) viene deliberata dall'Assemblea degli Enti Associati; la cessazione della qualifica di Ente Associato per il motivo indicato alla lettera c) viene deliberata dall'Assemblea degli Enti Associati su proposta del Collegio dei Probiviri.

L'Associazione territoriale per cui sia cessata la qualifica di Ente Associato non può avanzare diritti sul patrimonio sociale.

Titolo III - Organi e cariche dell'Associazione

Art. 7 - Assemblea: composizione

L'Assemblea è costituita dagli Enti Associati di cui all'art. 5.

Gli Enti Associati vi partecipano con diritto di voto proporzionale alla percentuale della quota economica, denominata "contributo federale" spettante alla Federazione e relativa al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 8 - Assemblea: convocazione

L'Assemblea è convocata, anche in videoconferenza, dal Presidente dell'Assemblea almeno due volte l'anno, nel mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e nel mese di dicembre per l'approvazione del budget.

Può essere convocata in via straordinaria dallo stesso Presidente dell'Assemblea, quando lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno due Enti Associati. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto non meno di 12 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 9 - Assemblea: validità e deleghe

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti Enti Associati portatori di almeno la metà dei voti (computati come indicato nell'art.7); in seconda convocazione, l'Assemblea è valida quando siano presenti almeno tre Enti Associati portatori, nel loro insieme, di almeno un terzo dei voti, fermo restando il requisito della maggioranza qualificata per i casi m), n), o), p), q) e r) di cui all'articolo 10.

Le deliberazioni si prendono con voto palese degli Enti Associati intervenuti oppure rappresentati per delega da altro membro del Consiglio Direttivo del proprio Ente Associato o da altro membro dell'Assemblea.

È ammessa una sola delega per partecipante.

Art. 10 - Assemblea: competenze

L'Assemblea a maggioranza semplice:

- a) delibera sulle iniziative finalizzate ad assicurare un'immagine unitaria e un'identità culturale comune; a prevenire ed evitare che le iniziative culturali e le attività formative promosse dagli Enti associati siano tra loro in concorrenza; a mantenere armonicamente attivi i Comitati e i Settori istituiti presso gli Enti associati, in modo che non risultino in sovrapposizione;
- b) delibera circa il rendiconto economico-finanziario e patrimoniale consuntivo dell'anno precedente, presentato dal Consiglio Direttivo e dal Revisore dei Conti e approva il conto di previsione (Budget) presentato dallo stesso Consiglio Direttivo;
- c) nomina il Revisore dei Conti e i 3 Proibiviri tra le candidature presentate;
- d) elegge il Presidente dell'Assemblea;
- e) approva il Regolamento e le relative modifiche;
- f) delibera in merito all'assunzione di partecipazioni e/o interessenze in società o enti terzi, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma;

- g) nomina e revoca sia il Portavoce Nazionale sia il Consiglio Direttivo, conferendo i relativi poteri, considerati singolarmente e nella collegialità, specificandone i limiti;
- h) delibera in merito alla costituzione e/o all'eventuale scioglimento di Settori e Comitati;
- i) stabilisce le quote associative annuali per i Soci degli Enti Associati;
- l) stabilisce l'entità del "contributo federale" che, per ogni rispettiva quota di Socio, gli Enti Associati devono versare all'Associazione.

Delibera, inoltre, relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, purché facente parte dei poteri dell'Assemblea a maggioranza semplice.

A maggioranza dei due terzi dei voti di tutti gli Enti Associati presenti e non presenti:

- m) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- n) delibera sull'ammissione degli Enti Associati;
- o) delibera sulla cessazione della qualifica di Ente Associato, di cui all'art. 6, lettera c);
- p) nomina e definisce i poteri dei liquidatori successivamente ad aver deliberato all'unanimità lo scioglimento dell'Associazione;
- q) delibera in merito ad eventuali divergenze tra Collegio dei Probiviri ed Ente Associato, secondo modalità previste dal Regolamento.
- r) delibera sulle conclusioni del Collegio dei Probiviri in merito agli Enti Associati.

Art. 11 – Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea viene eletto tra i Presidenti degli Enti Associati che costituiscono l'Assemblea. Egli ha la rappresentanza legale per l'esercizio delle sue funzioni dettagliate nel Regolamento, convoca le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea, ne definisce l'ordine del giorno e le presiede. In caso di suo impedimento, viene sostituito da un altro membro dell'Assemblea in ordine di anzianità anagrafica.

Il Presidente dell'Assemblea dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile per il motivo che dev'essere assicurata di norma la periodica rotazione dell'assegnazione di questa carica in funzione della provenienza dagli Enti Associati.

Art. 12 – Portavoce Nazionale

L'Assemblea elegge il Portavoce Nazionale tra gli ex-Presidenti degli Enti Associati oppure tra i componenti in carica dei rispettivi Consigli degli stessi Enti Associati. Il Portavoce Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione per l'esercizio delle sue funzioni dettagliate nel Regolamento. In caso di impedimento del Portavoce Nazionale supplisce uno degli altri membri del Consiglio Direttivo, in ordine di anzianità anagrafica.

Il Portavoce Nazionale ha la funzione di rappresentare gli Enti associati con voce unitaria su scala nazionale e internazionale, mantenendo i rapporti con le Istituzioni e altre Organizzazioni di ogni tipo e dimensione, comprese le banche e

le assicurazioni. Spetta al Portavoce Nazionale convocare e coordinare il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Portavoce Nazionale dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile per il motivo che dev'essere assicurata di norma la periodica rotazione dell'assegnazione di questa carica in funzione della provenienza dagli Enti Associati.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Nominato dall'Assemblea degli Enti Associati è l'organo collegiale attraverso cui essa esercita il mandato esecutivo. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Portavoce Nazionale;
- Coordinatore dei Comitati;
- Coordinatore dei Settori;
- Direttore Editoriale;
- Promotore delle attività formative e degli eventi;
- altri membri designati dall'Assemblea in modo che possano essere rappresentati tutti gli Enti Associati che ne facciano richiesta e in funzione delle esigenze operative e delle disponibilità di risorse.

I compiti dei singoli componenti del Consiglio Direttivo sono dettagliati nel Regolamento. Ognuno di questi componenti, in caso di proprio impedimento, rimette la propria delega all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- opera in base ai poteri conferiti dall'Assemblea ai sensi dell'art 10 lett. g);
- mediante i suoi due membri appositamente preposti, coordina le attività dei Comitati e Settori dell'Associazione al fine che siano armonicamente attivi;
- propone all'Assemblea degli Enti Associati il rendiconto economico-finanziario e patrimoniale dell'Associazione, consuntivo dell'anno precedente;
- predispone il conto di previsione (budget) e lo propone all'Assemblea degli Enti Associati;
- propone all'Assemblea le candidature, ove richieste, per la formazione degli organi di governo di Enti non profit esterni all'Associazione.

Il Regolamento disciplina le modalità organizzative del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito dai membri del Consiglio Direttivo, dai rispettivi Coordinatori dei singoli Comitati e Settori e da altri membri benemeriti designati dall'Assemblea. Questo organo fornisce le linee guida tecnico-scientifiche dell'Associazione e propone all'Assemblea il quadro strategico entro cui vanno collocati gli obiettivi dei Comitati e dei Settori.

Si definisce Settore un insieme organizzato di Soci appartenenti a più Enti Associati e inteso a promuovere, a livello nazionale, la Qualità delle organizzazioni, dei prodotti o dei servizi in uno specifico ambito economico ovvero la Qualità della vita nelle città e nelle comunità sostenibili.

Si definisce Comitato un insieme organizzato di Soci appartenenti a più Enti Associati inteso a promuovere, a livello nazionale, la Qualità delle professioni con particolare riferimento alle Attività Professionali Non Regolate.

I Comitati e i Settori vengono istituiti presso gli Enti Associati in base alle deliberazioni dell'Assemblea e sono la manifestazione delle volontà dei Soci di cooperare armonicamente su scala nazionale partendo dalle realtà territoriali.

Ogni Settore e Comitato ha la propria sede operativa presso la sede di uno degli Enti Associati, nel rispetto delle regole fissate per lo svolgimento della vita associativa dell'Ente interessato.

L'Assemblea definisce periodicamente la distribuzione territoriale dei Comitati e dei Settori in modo che risulti un'efficace ed equilibrata organizzazione a rete allo scopo che sia garantita la condivisione delle attività con tutta la Federazione.

I Settori e i Comitati costituiscono dei centri di competenza che, con riferimento ai rispettivi ambiti, generano documenti e approfondimenti tecnici, iniziative, studi e progetti di attività formative a beneficio di tutti gli Enti Associati e in modo da prevenire ed evitare che le iniziative culturali, le pubblicazioni e le attività formative promosse dagli stessi Enti Associati siano tra loro in concorrenza.

Il Regolamento disciplina le modalità organizzative dei Comitati e dei Settori.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

Il compito di presidiare l'integrità dell'Associazione e di tutelarne l'immagine è affidato al Collegio dei Probiviri, formato da tre membri eletti dall'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri interviene su richiesta degli organi di governo o degli Enti Associati. Inoltre, il Collegio dei Probiviri interviene su richiesta di un socio, in mancanza del corrispondente organo degli Enti Associati. Il Collegio dei Probiviri agisce e giudica sulla base dei criteri delineati dal Codice Deontologico e sulla base dei comuni criteri di giustizia ed equità.

Il Collegio interverrà per comporre amichevolmente la vertenza. Ove ogni tentativo risultasse infruttuoso proporrà l'applicazione delle sanzioni che possono così configurarsi:

- nel caso di Ente Associato: proposta all'Assemblea di comunicazione scritta al Consiglio dell'Ente, con biasimo e diffida; nel caso di recidività si può giungere a proporre l'interruzione del rapporto associativo.
- nel caso di Socio individuale o collettivo degli Enti Associati: richiesta all'Ente Associato competente di sanzioni che vanno dalla diffida scritta all'espulsione dall'Associazione.

I requisiti dei Probiviri sono così individuati:

- avere ricoperto cariche ufficiali nell' Associazione o negli Enti Associati per almeno tre anni oppure essere Soci da almeno dieci anni, senza alcuna violazione di Statuto o Regolamento,
- non avere infranto alcuno dei principi del Codice Deontologico;
- avere dato chiare dimostrazioni di possedere caratteristiche di obiettività ed equilibrio.

I Probiviri non possono rivestire la carica di Portavoce Nazionale dell'Associazione né di Presidente dell'Assemblea né di uno gli Enti Associati, né di membro del Consiglio Direttivo o della Segreteria Operativa.

Nell'espletamento del loro incarico i Probiviri dovranno operare con indipendenza rispetto all'argomento, attenendosi scrupolosamente sia al dettato del Codice Deontologico sia alle regole consuetudinarie relative al ruolo nonché alle specifiche procedure stabilite

Art. 16 – Revisore dei Conti

Il controllo della regolarità dell'amministrazione dell'Associazione viene esercitato da un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea degli Enti Associati con periodicità triennale.

Art. 17 – Cariche sociali: durata

Tutte le cariche sociali (Portavoce Nazionale, Presidente dell'Assemblea, membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri) sono svolte a carattere volontario per cui non sono retribuite. Al Revisore dei conti può essere riconosciuto un compenso per la propria prestazione.

Tutte queste cariche sociali hanno durata triennale e sono riconfermabili con le eccezioni del Portavoce Nazionale e del Presidente dell'Assemblea, che non sono rieleggibili nell'ottica di assicurare la periodica rotazione di queste cariche in funzione della provenienza dagli Enti Associati.

Queste cariche elettive sono incompatibili con ruoli che configurino incarichi retribuiti, assunti nell'Associazione, di tipo continuativo.

Art. 18 – Gestione operativa

La gestione delle attività operative dell'Associazione è affidata a una Segreteria Operativa dal Consiglio Direttivo.

La funzione di Segreteria Operativa può essere svolta da uno o più Soci individuali di uno degli Enti Associati e non è incompatibile con altre funzioni come quella di componente dei Consigli degli Enti Associati ovvero dei Settori o dei Comitati.

In particolare, la Segreteria operativa ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, preparare e inviare entro i tempi stabiliti ogni pertinente ordine del giorno, mantenere e conservare le informazioni documentate e custodire l'archivio dell'Associazione.

Alle persone che svolgono la funzione di Segreteria Operativa può essere riconosciuto un compenso per la propria prestazione.

Art. 19 - Regolamento

Spetta all'Assemblea approvare il Regolamento che disciplina in dettaglio le modalità operative di svolgimento della vita associativa, in accordo con le norme contenute nel presente Statuto e con il Codice Deontologico.

Titolo IV - Amministrazione

Art. 20 - Patrimonio ed entrate associative

Il patrimonio sociale è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e da qualsiasi altro provento derivante da attività, iniziative o donazioni.

Art. 21 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio deve essere compilato:

- un conto di previsione, da approvarsi dall'Assemblea degli Enti Associati entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- un bilancio consuntivo, da approvarsi dall'Assemblea degli Enti Associati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Titolo V - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 22 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 10 lettera m).

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è di competenza dell'Assemblea e viene deliberato all'unanimità.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto agli Enti Associati o a finalità di utilità generale.